

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE ALBERTO TUMA -
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ALLISTE LE VIA MILANO 26

Numero REA: LE - 161647

Codice fiscale: 02464720750

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-12-2019 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO o NORME DI FUNZIONAMENTO	
	<u>TITOLO I</u>	
	<u>DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA</u>	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita con sede nel comune di Alliste (LE) la Società	
	cooperativa denominata " Società Cooperativa Sociale "Alberto	
	Tuma Onlus"	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a	
	responsabilità limitata.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030	
	(duemilatrenta) e potrà essere prorogata con deliberazione	
	dell'Assemblea.	
	<u>TITOLO II</u>	
	<u>SCOPO - OGGETTO</u>	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge	
	381/1991, è retta e disciplinata secondo il principio della	
	mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo	
	di perseguire l'interesse generale della comunità alla promo-	
	zione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e	
	non soci, con particolare riferimento ai soggetti socialmen-	
	te svantaggiati, mediante l'utilizzo razionale delle risorse	

	umane e materiali a disposizione attraverso la gestione di	
	servizi socio-educativi e sanitari a norma dell'art. 1 lett.	
	a) della L. 381/1991 orientati in via prioritaria, ma non e-	
	sclusiva, alla risposta diretta o indiretta dei bisogni so-	
	ciali ed educativi dei disabili e delle loro famiglie median-	
	te la promozione e la gestione di servizi inerenti attività	
	ricreative, formative, educative e culturali in tutto il ter-	
	ritorio nazionale.	
	Il tutto con l'obiettivo di conseguire finalità di solida-	
	rietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disa-	
	giate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanita-	
	ria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzio-	
	ne e formazione, a favore degli anziani, disabili, adulti e	
	bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto	
	il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ri-	
	durre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di e-	
	marginazione e di disagio sociale. Ai fini di cui sopra, i	
	servizi sociali possono essere forniti ai terzi, facenti par-	
	te delle categorie bisognose di intervento sociale per moti-	
	vazioni connesse all'età o alla condizione personale, fami-	
	liare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condi-	
	zioni peraltro possibilmente migliori di quelle rinvenibili	
	sul mercato.	
	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutuali-	
	stici, l'Organo amministrativo deve rispettare il principio	

	di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione	
	della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la	
	parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ri-	
	partizione dei ristorni.	
	Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri	
	e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutuali-	
	stica tra cooperativa e soci.	
	Tali regolamenti, predisposti dall'Organo amministrativo, de-	
	vono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze pre-	
	viste per le assemblee straordinarie.	
	Relativamente a quanto sopra descritto è, inoltre, scopo del-	
	la cooperativa quello di ottenere tramite la gestione in for-	
	ma associata continuità di occupazione lavorativa e migliori	
	condizioni economiche, sociali e professionali per i soci la-	
	voratori. A norma della legge 3 Aprile 2001 n. 142 e succes-	
	sive modificazioni e integrazioni il socio lavoratore stabi-	
	lisce successivamente all'instaurazione del rapporto associa-	
	tivo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o	
	autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legi-	
	slazione vigente, con cui contribuisce comunque al raggiun-	
	gimento dello scopo sociale.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerata l'attività mutualistica della Società, così come	
	definita all'articolo precedente, la Cooperativa ha come og-	

	getto:	
	- Svolgere direttamente e/o in appalto o convenzione con en-	
	ti pubblici e privati in genere tutte le attività socio sani-	
	tarie e/o educative;	
	- Attività e servizi di assistenza domiciliare;	
	- Attività di assistenza infermieristica e socio-sanitaria a	
	carattere domiciliare, oppure realizzata a livello ambulato-	
	riale in servizi appositamente allestiti o messi a disposi-	
	zione da enti pubblici o privati ivi compreso il sostegno as-	
	sistenziale in strutture di ricovero e cura pubbliche e pri-	
	vate;	
	- Servizi e centri di riabilitazione;	
	- Gestione di asili nido, scuole materne ed elementari;	
	- Gestione del servizio di babysitting e doposcuola;	
	- Ideazione e gestione di laboratori ludici, creativi, educa-	
	tivi per ragazzi, genitori e anziani;	
	- Progettazione di animazione e prevenzione nella scuola;	
	- Progettazione di unità didattiche ludico-educative per le	
	scuole;	
	- Gestione centri ricreativi estivi per i soggetti assistiti;	
	- Gestione di case per anziani e disabili;	
	- Turismo sociale per tutte le categorie sopraelencate anche	
	attraverso l'organizzazione e la gestione in proprio e per	
	conto di terzi di colonie, case vacanze e altre strutture si-	
	milari;	

	- Servizio post scolastico;	
	- Assistenza agli anziani, ai minori ed ai portatori di han-	
	dicap;	
	- Prestazione di servizi finalizzati allo sviluppo fisico e	
	psico-sociale dei minori, con particolare riferimento a mino-	
	ri a rischio di devianza;	
	- Istituzione e/o gestione di case di accoglienza per mino-	
	ri, anziani e disabili;	
	- Servizi di assistenza domiciliare ai bambini, anziani, por-	
	tatori di handicap, ed alle loro famiglie;	
	- Organizzazione e gestione di colonie estive ed invernali,	
	nonché di soggiorni vacanza per minori, anziani e portatori	
	di handicap;	
	- Telesoccorso;	
	- Prelevamento ed accompagnamento di minori ed anziani;	
	- Organizzazione e sviluppo di attività formative, corsi di	
	formazione in campo sociale e rivolte ai soggetti di cui al-	
	lo scopo sociale;	
	- Sensibilizzazione ai temi della vita, della solidarietà e	
	della promozione umana;	
	- Self-help per le varie forme del disagio esistenziale con-	
	temporaneo ivi compreso il counseling di accompagnamento e	
	il sostegno per singoli e gruppi;	
	- Supporto contro la dispersione scolastica;	
	- Organizzazione di laboratori di pittura, musica, disegno,	

	teatro, e di lettura nei confronti di minori ed anziani;	
	- Offrire i propri servizi a cittadini, ed in particolare a	
	quelli in condizioni di bisogno e in particolare a bambini,	
	carcerati, ex carcerati o persone con problemi legati alla	
	giustizia, disabili fisici e psichici, donne in difficoltà,	
	famiglie in stato di disagio, giovani, immigrati o persone	
	del cosiddetto terzo mondo, minori a rischio di devianza.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti nor-	
	me di legge la cooperativa potrà svolgere qualunque altra at-	
	tività affine o connessa agli scopi sopraelencati.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuri-	
	dici necessari o utili alla realizzazione degli scopi socia-	
	li, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali	
	norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere	
	partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investi-	
	mento e non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito Rego-	
	lamento approvato dall'Assemblea sociale.	
	<u>TITOLO III</u>	
	<u>SOCI</u>	

	Art. 5 (Soci ordinari)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:	
	a) soci lavoratori che prestano attività di lavoro remunerato. Essi perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legge. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi della legge in vigore in materia di socio lavoratore. Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale;	
	b) soci volontari che prestano attività di lavoro a titolo di volontariato, nel limite del 50% (cinquanta per cento)	

	del numero complessivo dei soci, spontaneamente e non in ese-	
	cuzione di specifici obblighi giuridici, gratuitamente, sen-	
	za fine di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fi-	
	ni di solidarietà;	
	c) soci fruitori, coloro che per cause oggettive o soggetti-	
	ve non sono in grado, senza adeguato intervento, di integrar-	
	si positivamente nell'ambiente in cui vivono sotto il profi-	
	lo fisico, psicologico, familiare, culturale, professionale	
	ed economico, nonché con riguardo all'età ed in genere colo-	
	ro che sono ritenuti bisognosi di intervento so-	
	cio-assistenziale, i quali siano interessati direttamente o	
	indirettamente all'attività della Cooperativa in quanto be-	
	neficiari.	
	Possono essere soci cooperatori anche soggetti diversi dalle	
	persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbli-	
	che o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento	
	e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in	
	proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società	
	che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si	
	trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con	
	la Cooperativa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una	

	categoria speciale in ragione dell'interesse al loro inseri-	
	mento nell'impresa.	
	L'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei so-	
	ci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché	
	parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed econo-	
	mici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo	
	della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'Organo amministrativo, in con-	
	formità con quanto previsto da apposito regolamento, stabili-	
	sce:	
	- nel rispetto del limite massimo di legge e del principio	
	di parità del trattamento la durata del periodo di inserimen-	
	to del socio speciale;	
	- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
	le fasi di inserimento nell'assetto produttivo della coopera-	
	tiva;	
	- la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momen-	
	to dell'ammissione, in misura comunque non superiore a quel-	
	la prevista per i soci ordinari e nel rispetto del limite mi-	
	nimo stabilito dalla legge.	
	Ai soci speciali appartenenti alla categoria dei soci benefi-	
	ciari di cui all'art. 5 secondo comma lettera c) può essere	
	erogato il ristorno, previsto dall'articolo 22 anche in misu-	
	ra inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di inse-	
	rimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spet-	

	ta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumen-	
	to della quota sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto so-	
	lamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per	
	l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assem-	
	blea altri soci.	
	Alla data di scadenza del periodo di inserimento, il socio	
	speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli al-	
	tri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal re-	
	golamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispet-	
	tato gli impegni di partecipazione all'attività economica	
	della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento	
	nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'Organo ammini-	
	strativo deve comunicare la delibera di ammissione in qua-	
	lità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità	
	e con gli effetti previsti dall'articolo 7.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consi-	
	glio di amministrazione può deliberare il provvedimento di e-	
	sclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini	
	e le modalità previste dall'art. 11.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contene-	
	re:	

	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) l'indicazione della categoria di soci cui intende essere	
	iscritto e del possesso dei requisiti necessari;	
	c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il	
	quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al	
	limite minimo e massimo fissato dalla legge.	
	Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto	
	previsto nei precedenti punti b) e c) relativi alle persone	
	fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguen-	
	ti informazioni:	
	- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	- la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	- la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualisti-	
	co e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul	
	libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, mo-	
	tivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissio-	

	ne e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del di-	
	niego, chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea,	
	la quale delibera sulle domande non accolte, se non apposita-	
	mente convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nel-	
	la nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	Art. 8 (Diritti e obblighi del socio)	
	I soci hanno diritto di:	
	a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla ele-	
	zione delle cariche sociali;	
	b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Coope-	
	rativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regola-	
	menti e dalle deliberazioni degli organi sociali;	
	c) prendere visione del bilancio annuale e di presentare a-	
	gli organi sociali eventuali osservazioni od appunti relati-	
	vi alla gestione sociale;	
	d) ricevere dall'Organo amministrativo notizie sugli affari	
	sociali e consultare con le modalità previste dalla legge i	
	libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	

	lo statuto, i soci sono obbligati a:	
	a) versare, con le modalità e nei termini fissati dall'Orga-	
	no amministrativo:	
	- il capitale sottoscritto;	
	- la tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese	
	di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Ammi-	
	nistratori;	
	b) cooperare al raggiungimento dei fini sociali ed astenersi	
	da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e	
	con gli interessi della cooperativa;	
	c) osservare lo statuto, i regolamenti interni e le delibera-	
	zioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei so-	
	ci è quello risultante dal libro soci. La variazione del do-	
	micilio del socio ha effetto dopo 10 (dieci) giorni dalla ri-	
	cezione della relativa comunicazione da effettuarsi con let-	
	tera raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio - intrasferibilità	
	della quota)	
	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-	

	dazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte	
	a pegno né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto	
	verso la Cooperativa.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), e	
	fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può re-	
	cedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta	
	al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospe-	
	so per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile	
	per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da speci-	
	ficarsi in dettaglio in apposito regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	Cooperativa.	
	Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano	
	decorsi almeno 2 (due) esercizi sociali dalla loro ammissio-	
	ne in cooperativa.	
	Il recesso dei soci fruitori e dei soci volontari è libero.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	Il socio può recedere in qualsiasi momento con un preavviso	
	di almeno tre mesi.	
	Il socio che intende recedere dalla Cooperativa deve farne	

	dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o pre-	
	sentarla personalmente all'Organo amministrativo. Il Consi-	
	glio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta gior-	
	ni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci	
	giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccoman-	
	data con avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio,	
	entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione,	
	può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto socia-	
	le dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento del-	
	la domanda.	
	Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di	
	preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o	
	nei contratti di lavoro instaurati.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di ammini-	
	strazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei con-	
	fronti del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento de-	
	gli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione;	
	b) nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via	
	definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa, nelle	

	sole ipotesi e con le modalità previste nel regolamento in-	
	terno di cui all'art. 6 della L. 142/2001;	
	c) nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via de-	
	finitiva l'attività di volontariato, ovvero, nel caso di so-	
	cio fruitore, che abbia cessato in via definitiva la fruizio-	
	ne dei servizi;	
	d) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approva-	
	ti dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mu-	
	tualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi so-	
	ciali, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di	
	accordare al socio un termine non superiore a 30 (trenta)	
	giorni per adeguarsi;	
	e) previa intimazione da parte del Consiglio di amministra-	
	zione, non adempia entro 30 (trenta) giorni, al versamento	
	del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme	
	dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	f) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la	
	Cooperativa;	
	g) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere	
	comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimen-	
	ti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro	
	per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustifica-	
	to motivo.	
	L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con	

	avviso di ricevimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 38	
	e 39, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del	
	provvedimento.	
	L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rappor-	
	to di lavoro.	
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del	
	socio del provvedimento di esclusione.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata	
	con ricevuta di ritorno.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-	
	vamente della quota versata, eventualmente rivalutata a nor-	
	ma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la cui liquida-	
	zione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al	
	socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superio-	
	re all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprez-	
	zo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della So-	
	cietà e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capi-	
	tale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice	

	civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dal-	
	l'approvazione del bilancio stesso.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota	
	versata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le mo-	
	dalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favo-	
	re dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio dece-	
	duto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dal-	
	la data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel qua-	
	le lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borsio nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo ad un'apposita riserva indisponi-	
	bile.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso della quota, del sovrapprezzo, o dal pagamento del-	

	la prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il	
	credito derivante da penali, ove previste da apposito regola-	
	mento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche	
	fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codi-	
	ce civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per	
	un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno a-	
	vuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 16 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.	
	Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una spe-	
	cifica sezione del capitale sociale.	
	Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in	
	natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili	

	del valore non inferiore né superiore ai limiti di legge.	
	I versamenti delle quote sottoscritte dai soci sovventori da	
	liberarsi in denaro dovranno essere effettuati nei termini	
	da stabilirsi dall'Organo amministrativo.	
	Le quote sono emesse su richiesta del Socio altrimenti la	
	qualità di socio sovventore è provata dall'iscrizione nel li-	
	bro dei soci.	
	Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea che ne de-	
	libera l'emissione le quote dei soci sovventori possono esse-	
	re sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimen-	
	to dell'Organo amministrativo.	
	Esse devono essere comunque offerte in prelazione alla so-	
	cietà ed agli altri soci della medesima. La società può ac-	
	quistare o rimborsare le quote dei propri soci sovventori	
	nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponi-	
	bili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.	
	Il valore di rimborso o di acquisto delle quote non può ecce-	
	dere il valore nominale delle medesime maggiorato dell'even-	
	tuale rivalutazione del capitale sociale derivante dalle quo-	
	te di utili di esercizio a ciò destinate.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare	
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Ammi-	
	nistratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni	
	dal ricevimento della comunicazione.	

	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-	
	to dal socio gli Amministratori provvederanno ad indicarne	
	altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiun-	
	que.	
	Art. 19 (Deliberazione di emissione)	
	L'Assemblea stabilisce:	
	a) l'importo complessivo delle quote sottoscrivibili dai so-	
	ci sovventori;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Orga-	
	no amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperato-	
	ri sulle quote;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) gli eventuali privilegi attribuiti alle quote;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi	
	i destinatari delle quote che siano soci operatori spetta	
	un voto.	
	I soci sovventori persona giuridica nella domanda di ammis-	
	sione, sottoscritta dal legale rappresentante, indicano la	
	persona fisica delegata alla partecipazione all'assemblea.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori verranno computati applicando un coeffi-	
	ciente correttivo determinato dal rapporto tra il numero mas-	

	simo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di	
	voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba	
	procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito	
	mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.	
	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora	
	sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea a norma del precedente articolo.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nei Fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili	

	di cui all'art. 23;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;	
	d) dalla riserva straordinaria indivisibile;	
	e) dalla eventuale riserva per l'acquisto delle proprie quo-	
	te cedute dai soci sovventori;	
	f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o previ-	
	sta per legge o per statuto.	
	Art. 22 (Ristorno)	
	Il Consiglio di amministrazione che redige il progetto di bi-	
	lancio di esercizio, può appostare somme al conto economico	
	a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze	
	dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera	
	sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguen-	
	ti.	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono	
	maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in	
	nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trat-	
	tamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3,	
	comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001	
	n. 142.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	

	stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito	
	regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ulti-	
	mo comma, del codice civile e da predisporre a cura del Con-	
	siglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri,	
	considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per	
	ciascuna categoria di soci cooperatori.	
	Per i soci lavoratori si terrà conto di:	
	- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,	
	- qualifica professionale,	
	- compensi erogati,	
	- tempo di permanenza in cooperativa,	
	- tipologia del rapporto di lavoro.	
	Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei	
	servizi forniti e remunerati nell'esercizio.	
	I ristorni, destinati ai soci lavoratori o ai soci fruitori,	
	potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione di-	
	retta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale	
	posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di quo-	
	te di sovvenzione.	
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentu-	
	no) dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	

	dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (cen-	
	tottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolida-	
	to, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla	
	struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Ammi-	
	nistratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di	
	questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-	
	zione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
	a quella stabilita dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'articolo 11 della legge	
	31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesi-	
	mae successive modifiche ed integrazioni;	
	c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;	
	d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-	
	ti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge	
	31.1.1992, n. 59;	
	e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
	zione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili	

	tra i soci non cooperatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili	
	ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista	
	per le cooperative a mutualità prevalente.	
	TITOLO VI	
	<u>RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI</u>	
	Art. 24 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli ar-	
	gomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappre-	
	sentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci	
	sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli uti-	
	li;	
	b) la nomina e revoca dell'Organo amministrativo e la deter-	
	minazione di eventuale compenso;	
	c) la nomina, eventuale, dell'organo di controllo o del revi-	
	sore legale dei conti e la determinazione del compenso. Qua-	
	lora l'assemblea elegge un organo di controllo collegiale e-	
	legge al suo interno il presidente;	
	d) le deliberazioni di cui all'art. 19 dello Statuto;	
	e) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	f) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	

	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei di-	
	ritti dei soci.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b),	
	c) possono essere adottate mediante consultazione scritta o	
	sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme	
	di cui all'articolo successivo.	
	In ogni caso con riferimento alle materie indicate alle pre-	
	cedenti lettere d) e) ed f), oppure quando lo richiedono uno	
	o più amministratori o un numero di soci che rappresentano	
	almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le deci-	
	sioni devono essere adottate mediante deliberazione assem-	
	bleare, nelle forme di cui al successivo art. 26.	
	Art. 25 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o	
	consenso espresso per iscritto)	
	Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta,	
	la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concluder-	
	si con la redazione di un apposito documento scritto, dal	
	quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventua-	
	li autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- l'indicazione dei soci consenzienti;	
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta	
	degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà	
	o astensione;	

	- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che a-	
	stenuti che contrari.	
	Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per i-	
	scritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal	
	quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento della decisione;	
	- il contenuto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventua-	
	li autorizzazioni alla stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i so-	
	ci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmet-	
	tere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce	
	alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno e-	
	sprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'a-	
	stensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della	
	loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione	
	dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avveni-	
	re con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che con-	
	senta un riscontro della spedizione e del ricevimento, com-	
	presi il fax e la posta elettronica.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui	
	al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90	
	(novanta) giorni, e può esprimere un solo voto se socio coo-	
	peratore o i voti previsti dall'art. 19 se socio sovventore.	

	Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggio-	
	ranza dei voti attribuibili a tutti i soci.	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente artico-	
	lo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro del-	
	le decisioni dei soci.	
	Art. 26 (Assemblea)	
	Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) e) ed	
	f) del precedente art. 24 e in tutti gli altri casi espressa-	
	mente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo,	
	oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un nu-	
	mero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spet-	
	tanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere a-	
	dottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del	
	metodo collegiale.	
	L'assemblea potrà riunirsi anche in comune diverso da quello	
	in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.	
	La sua convocazione deve effettuarsi mediante lettera racco-	
	mandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garan-	
	tire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio aven-	
	te diritto di voto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza, con-	
	tenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della	
	prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata	
	in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presen-	

	ti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti	
	gli amministratori e sindaci effettivi se nominati sono pre-	
	senti o informati della riunione e nessuno si opponga alla	
	trattazione dell'argomento.	
	Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	L'assemblea è validamente costituita quando siano presenti	
	almeno la metà dei voti dei soci aventi diritto al voto e,	
	in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presen-	
	ti. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti o	
	rappresentati, salvo i casi per i quali sia disposto diversa-	
	mente dalla legge o dal presente statuto.	
	Le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole del-	
	la maggioranza dei voti presenti.	
	Art. 28 (Elezioni cariche sociali)	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioran-	
	za relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 29 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscrit-	
	ta.	
	Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, se-	
	condo comma.	

	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro so-	
	cio avente diritto al voto, appartenente alla medesima cate-	
	goria di socio cooperatore o sovventore.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di quattro soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco.	
	Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Am-	
	ministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in	
	assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assem-	
	blea stessa, col voto della maggioranza dei voti presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	datto da un notaio.	
	Art. 31 (Amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di	
	Consiglieri variabile da 3 (tre) a 7 (sette) eletti dall'As-	
	semblea che ne determina, di volta in volta, il numero.	
	Il Consiglio di Amministrazione, qualora l'assemblea dei so-	
	ci non vi abbia provveduto, elegge nel suo seno il Presiden-	
	te ed il Vicepresidente. Non possono assumere la carica di	
	Presidente i rappresentanti di società costituite da un uni-	
	co socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di en-	

	ti con scopo di lucro.	
	L'amministrazione della cooperativa può essere affidata an-	
	che a soggetti non soci, purché la maggioranza degli ammini-	
	stratori sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le per-	
	sone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un perio-	
	do superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assem-	
	blea convocata per l'approvazione del bilancio relativo	
	all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Gli Amministratori sono rieleggibili.	
	Art. 32 (Compiti degli Amministratori)	
	Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi po-	
	teri per la gestione della Società, esclusi solo quelli ri-	
	servati alla decisione dei soci dalla legge.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle pro-	
	prie attribuzioni, ad eccezione della redazione del progetto	
	di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché di	
	quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in mate-	
	ria di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle de-	
	cisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci,	
	ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato ese-	
	cutivo formato da alcuni Amministratori, determinandone il	
	contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio del-	
	la delega.	
	Perlomeno ogni 90 (novanta) giorni gli organi delegati devo-	

	no riferire agli Amministratori e all'Organo di controllo,	
	se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla	
	sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di mag-	
	gior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, ef-	
	fettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.	
	Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei	
	Consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax	
	o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunan-	
	za e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma o pec, in modo	
	che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano informati al-	
	meno un giorno prima della riunione.	
	Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convo-	
	cazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso	
	di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in	
	carica più anziano.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in	
	carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite	
	di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono	
	comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:	

	1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il	
	Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione	
	e sottoscrizione del verbale;	
	2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riu-	
	nione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risul-	
	tati della votazione;	
	3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla di-	
	scussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione	
	degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione	
	simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché,	
	quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere docu-	
	menti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenu-	
	ta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure	
	trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sot-	
	toscrizione del verbale sul relativo libro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	In caso di parità di voti la deliberazione proposta si inten-	
	de approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi	
	presiede la seduta.	
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministra-	
	tori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interes-	

	se che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determina-	
	ta operazione della Società, precisandone la natura, i termi-	
	ni, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore	
	Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione,	
	investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 34 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il	
	Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da	
	parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato.	
	Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di	
	Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti;	
	gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli	
	in carica all'atto della loro nomina.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il	
	Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale	
	può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale l'assemblea può essere convocata da ogni socio.	
	Art. 35 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	

	agli Amministratori, che possono svolgere i loro compiti an-	
	che gratuitamente. e ai membri del Comitato esecutivo, se no-	
	minato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio	
	sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministrato-	
	ri ai quali sono affidati compiti specifici.	
	Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere	
	del Collegio Sindacale, se nominato, determinare la remunera-	
	zione dovuta a singoli Amministratori investiti di particola-	
	ri cariche.	
	L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un	
	trattamento di fine mandato.	
	Art. 36 (Rappresentanza)	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappre-	
	sentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nomina-	
	ti. Il consiglio di amministrazione può nominare Direttori	
	Generali, Institori e Procuratori Speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui	
	firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimen-	
	to del Presidente.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti	
	delle deleghe agli stessi conferite, potrà conferire specia-	
	li procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri	

	Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme	
	legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 37 (Organo di controllo e revisione legale)	
	L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via fa-	
	coltativa, nomina un Organo di controllo o un revisore lega-	
	le dei conti.	
	Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, spetta all'As-	
	semblea definire la sua composizione monocratica o collegia-	
	le. Ad esso, alle condizioni di cui all'art. 2409-bis c.c.,	
	è affidato anche l'incarico di revisione legale dei conti,	
	se non diversamente deliberato.	
	Si applica l'art. 2477 c.c.	
	L'organo di controllo o revisore legale, restano in carica	
	per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convoca-	
	ta per l'approvazione del bilancio relativo al terzo eserci-	
	zio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla deci-	
	sione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo	
	di durata del loro ufficio.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 38 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le moda-	

	lità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previ-	
	sto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e So-	
	cietà che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quan-	
	do sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	le controversie relative alla validità delle decisioni dei	
	soci, comprese quelle di esclusione da socio;	
	le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o	
	nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua ac-	
	cettazione espressa è condizione di proponibilità della do-	
	manda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e	
	si estende alle contestazioni relative alla mancata accetta-	
	zione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina	
	alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accom-	
	pagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al com-	
	ma precedente.	
	Art. 39 (Arbitri e procedimento)	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro	
	15.000,00 (quindicimila virgola zero zero). Ai fini della de-	
	terminazione del valore della controversia si tiene conto	
	della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli	
	artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;	

	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di set-	
	tore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla	
	Confcooperative.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del	
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti	
	tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto di-	
	sposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto	
	disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono conveni-	
	re di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o	
	possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento	
	ai soli diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costitu-	
	zione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto	
	termine per non più di una sola volta nel caso di cui	
	all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia ne-	
	cessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la	
	scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'ac-	
	certamento o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità	
	non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri	
	fissano, al momento della costituzione, le regole procedura-	
	li cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in o-	

	gni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono antici-	
	pate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.	
	Art. 40 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di e-	
	sclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione	
	all'attività sociale.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 41 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomi-	
	nerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 42 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sov-	
	ventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente ar-	
	ticolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non anco-	
	ra corrisposti;	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci coo-	

	peratori, eventualmente rivalutate a norma del precedente ar-	
	ticolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non anco-	
	ra corrisposti;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge	
	31.1.1992, n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 43 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-	
	tutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci	
	determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà e-	
	laborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste	
	per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potran-	
	no essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati	
	tecnici se verranno costituiti.	
	Art. 44 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di ri-	
	serve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In	

	particolare ai sensi dell' articolo 2514 del codice civile	
	la Cooperativa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumenta-	
	to di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperati-	
	va, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capita-	
	le sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne.	
	Art. 45 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle società cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile con-	
	tenente la "disciplina delle società cooperative", a norma	
	dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme	
	delle società a responsabilità limitata.	
	Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'eser-	
	cizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di	

44 di 45

Copia su supporto informatico conforme al documento
originale formato su supporto cartaceo ai sensi
dell'art.22, commi 1,2 e 3 del D.Lgs. 82/2005, che si
trasmette ad uso Registro Imprese.
Lecce, li ventitre dicembre duemiladiciannove.